



Comitato Federale GFE, Roma – 13/14 luglio 2019

## CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE DELLA GIOVENTÙ FEDERALISTA EUROPEA E PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Il Comitato federale della Gioventù Federalista Europea, riunito in Roma il 13 e 14 luglio 2019:

CONVOCA il XXIV Congresso nazionale della Gioventù Federalista Europea nella città di Verona nei giorni 15, 16 e 17 novembre 2019.

ASSEGNA a ciascuna Sezione un delegato ogni 10 iscritti o frazione di 10. Il numero di iscritti, cui riferirsi nell'assegnazione dei delegati, corrisponde: a) alla media fra il numero di iscritti, risultante dall'elenco inviato al Tesoriere nazionale per gli anni associativi 2017 e 2018, per le sezioni regolarmente costituite entro il 31 dicembre 2017; b) al numero di iscritti, risultante dall'elenco inviato per l'anno associativo 2018, per le sezioni regolarmente costituite fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018; c) al numero di iscritti, risultante dall'atto costitutivo, per le sezioni regolarmente costituite fra il 1 gennaio e il 13 luglio 2019. Alle sezioni costituite fra il 13 luglio e il 15 novembre 2019 non sono assegnati delegati;

DISPONE che l'elezione dei delegati della Sezione si svolge secondo una formula proporzionale pura, sulla base di liste legate a linee di orientamento politico. Qualora sia espressa un'unica linea, la lista ad essa legata è aperta; in tal caso, il numero massimo di voti di preferenza espressi non può superare i quattro quinti dei delegati da eleggere. Sono proclamati eletti, per i seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno riportato le cifre individuali più elevate, date dalla somma dei voti di preferenza validi ad essi attribuiti; a parità di cifre, prevale il candidato iscritto da più tempo.

CHIEDE che i verbali delle Assemblee pregressuali contenenti le graduatorie siano inviati via email in formato PDF all'Ufficio di Segreteria entro le ore 23:00 di domenica 10 novembre 2019, a cura del Segretario della Sezione, e presentati in originale al Congresso nazionale.

DELIBERA che il numero dei membri del Collegio nazionale dei Probiviri da eleggere nel corso del Congresso nazionale è pari a 3.

DELIBERA che il numero dei membri elettivi del Comitato federale da eleggere nel corso del Congresso nazionale è pari a 65.

PROPONE il seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione dell'Ordine del giorno; 2. Approvazione del Regolamento congressuale; 3. Nomina del Praesidium; 4. Nomina dei coordinatori e composizione degli uffici congressuali; 5. Votazione finale delle modifiche statutarie; 6. Relazioni dell'Ufficio di Segreteria uscente; 7. Discussione generale sulla linea politica; 8. Elezioni del Collegio nazionale dei Probiviri e del Comitato federale; 9. Proclamazione degli eletti; 10. Votazione degli emendamenti alla mozione; 11. Votazione finale della mozione; 12. Votazione degli emendamenti all'eventuale documento programmatico; 13. Votazione finale dell'eventuale documento programmatico.

PROPONE il seguente Regolamento congressuale:

**ART. 1 – Norme preliminari.** 1. Il presente Regolamento è approvato in apertura dei lavori congressuali a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, non inferiore in ogni caso alla maggioranza dei delegati.

2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto.

**ART. 2 – Presidenza provvisoria.** 1. Il Congresso nazionale, fino alla nomina del Praesidium, è provvisoriamente presieduto dal Presidente nazionale uscente, o dal Segretario generale uscente se il Presidente è assente, ovvero dal membro presente più anziano della Direzione nazionale in caso di impedimento del Segretario.

2. La presidenza è assistita, fino alla nomina del Praesidium, da un Ufficio per la Verifica dei Poteri provvisorio.

**ART. 3 – Diritto di voto e delega.** 1. A ciascun delegato è attribuito: a) in occasione delle elezioni, un numero di voti pari al numero di iscritti che rappresenta; b) un solo voto, indifferentemente dal numero di iscritti che il delegato rappresenta, quando la deliberazione del Congresso ha luogo per scrutinio palese. Il voto palese del delegato si esprime per alzata di mano, esibendo l'apposito cartoncino.

2. Il delegato eletto, che non può essere presente al Congresso nazionale, è sostituito dal primo escluso nell'ordine di graduatoria della medesima lista di Sezione. Nondimeno, applicato tale meccanismo di sostituzione, è riconosciuta a ciascun delegato la facoltà di rappresentare un collega, proveniente dalla stessa Sezione e inserito nella medesima graduatoria, che si trovi nell'impossibilità di intervenire, presentando una delega scritta all'Ufficio per la Verifica dei Poteri che lo ammette ad esprimere un secondo voto per conto dell'assente.

**ART. 4 – Uffici congressuali.** 1. Sono uffici congressuali:

a) il *Praesidium*, che è composto da almeno tre membri, nominati, su proposta della Presidenza provvisoria, per deliberazione palese in apertura dei lavori dalla plenaria del Congresso; fra di loro è compreso almeno un membro dell'Ufficio di Segreteria uscente. Il Praesidium presiede i lavori

---

---

del Congresso, nomina, sentita la plenaria, i membri degli altri uffici congressuali ed i loro coordinatori, oltre a risolvere le controversie che vi dovessero sorgere;

b) l'*Ufficio per la Verifica dei Poteri*, il quale accerta la corrispondenza tra i delegati indicati nei verbali delle assemblee pregressuali e l'identità dei partecipanti, stila ogni giorno l'elenco dei delegati presenti, che è allegato al verbale del Congresso nazionale, e compie ogni altro atto necessario al corretto esercizio del voto da parte dei delegati;

c) l'*Ufficio per le Mozioni*, il quale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, raccoglie le mozioni, gli eventuali documenti programmatici e gli emendamenti, ne valuta l'ammissibilità e compie ogni altro atto necessario perché siano correttamente posti in votazione;

d) l'*Ufficio per le Elezioni*, il quale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, raccoglie le candidature al Collegio nazionale dei Probiviri e le liste di candidati per il Comitato federale, ne valuta l'ammissibilità, prepara le schede elettorali, ne effettua lo spoglio, stila le graduatorie, proclama gli eletti e compie ogni altro atto necessario al corretto svolgimento delle elezioni.

2. La composizione degli uffici congressuali assicura il più possibile il pluralismo interno.

**ART. 5 – Modifiche statutarie.** 1. Il Congresso non ha facoltà di approvare emendamenti alle proposte di modifica dello Statuto depositate nei termini stabiliti dallo Statuto vigente; tali proposte sono poste unicamente in votazione finale e sono approvate secondo le maggioranze prescritte.

2. Il presente Regolamento, dopo la votazione, è sempre interpretato in maniera conforme alle proposte di modifica eventualmente approvate.

**ART. 6 – Ammissione delle candidature alla funzione di proboviro.** 1. L'Ufficio per le Elezioni ammette esclusivamente le candidature alla carica di proboviro che:

- gli sono presentate entro e non oltre le ore 14:00 di sabato 16 novembre;
- del candidato indicano nome e cognome e ogni altro dato eventualmente necessario alla sua identificazione.

**ART. 7 – Ammissione delle mozioni.** 1. L'Ufficio per le Mozioni ammette esclusivamente le mozioni che:

- gli sono presentate entro e non oltre le ore 14:00 di sabato 16 novembre;
- sono sottoscritte da almeno un quinto dei delegati presenti, appartenenti a sezioni operanti in almeno tre Regioni differenti;
- sono legate ad una lista di candidati al Comitato federale ammissibile a norma dell'art. 9.

2. Le mozioni presentate prima della scadenza del termine, le quali non soddisfino i requisiti di cui al comma precedente, sono restituite per la loro integrazione.

**ART. 8 – Ammissione dei documenti programmatici.** 1. L'Ufficio per le Mozioni ammette esclusivamente gli eventuali documenti programmatici che:

- gli sono presentate entro e non oltre il termine stabilito per le mozioni;
- sono legati ad una mozione ammissibile a norma dell'art. 7.

**ART. 9 – Ammissione delle liste.** 1. L'Ufficio per le Elezioni ammette esclusivamente le liste di candidati al Comitato federale che:

- a) gli sono presentate entro e non oltre il termine stabilito per le mozioni;
- b) sono legate ad una mozione ammissibile a norma dell'art. 7;
- c) di ciascun candidato indicano nome e cognome e ogni altro dato eventualmente necessario alla sua identificazione;
- d) contengono un numero di candidati pari ad almeno i due terzi dei seggi elettivi del Comitato federale da assegnare, qualora siano presentate più mozioni e la lista sia chiusa;
- e) candidano almeno tre persone, fra coloro che hanno sottoscritto la mozione collegata.

2. Le liste presentate entro il termine stabilito, le quali non soddisfino i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, sono restituite per la loro integrazione.

3. L'associato, che sia candidato in più liste, è tenuto a specificare all'Ufficio per le Elezioni quale mozione intende sostenere; sono nulle le candidature legate ad altre mozioni.

4. A ciascuna lista ammessa è assegnato un numero arabo progressivo, sorteggiato dall'Ufficio per le Elezioni, che, unitamente alla mozione, la identifica.

**ART. 10 – Elezione del Collegio nazionale dei Probiviri.** 1. L'elezione del Collegio nazionale dei Probiviri si svolge per scrutinio segreto, tramite schede di tipo unico e di identico colore. Ciascun delegato ha facoltà di compilare la sola scheda assegnatagli dall'Ufficio per la Verifica dei Poteri, sulla quale è precisato il numero di voti che con il delegato è legittimato ad esprimere; il delegato, che rappresenti un collega a norma dell'art. 3, ne riceve la relativa scheda.

2. Ogni scheda riporta, nell'ordine alfabetico, nome e cognome dei candidati ammessi, oltre ad ogni altro dato eventualmente necessario alla loro identificazione.

3. Il delegato, che intende attribuire voti di preferenza, è tenuto a tracciare una X nel riquadro corrispondente al candidato prescelto; nessuno può votare per un numero di candidati superiore ai due terzi dei probiviri da eleggere. L'espressione dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva del delegato.

4. Ciascun delegato ripone la propria scheda nell'urna alla presenza del coordinatore dell'Ufficio per le Elezioni. Al termine della votazione, il coordinatore ha l'obbligo di sigillare l'urna, che rimane chiusa fino allo spoglio.

5. La scheda è nulla, quando il delegato: a) ha espresso più voti di preferenza di quelli ammessi dal presente articolo; b) ha tracciato segni che rendono indebitamente riconoscibile la scheda. La scheda è bianca se non vi sono segni.

**ART. 11 – Elezione del Comitato federale.** 1. L'elezione dei membri elettivi del Comitato federale si svolge per scrutinio segreto, tramite schede di tipo unico e di identico colore. Ciascun delegato ha facoltà di compilare la sola scheda assegnatagli dall'Ufficio per la Verifica dei Poteri, sulla quale è precisato il numero di voti che il delegato è legittimato ad esprimere; il delegato, che rappresenti un collega a norma dell'art. 3, ne riceve la relativa scheda.

2. Ogni scheda riporta le liste nell'ordine sorteggiato, nonché nome e cognome e ogni altro dato eventualmente necessario all'identificazione dei rispettivi candidati nell'ordine alfabetico.

3. Il delegato, che intende attribuire un voto di preferenza, è tenuto a tracciare una X nel riquadro corrispondente al candidato prescelto; il voto si intende attribuito anche alla lista, in assenza di segni ulteriori nel riquadro corrispondente alla lista. Nel caso in cui la lista sia unica, il numero massimo di voti di preferenza non può superare i quattro quinti dei membri elettivi; nel caso in cui vi siano più liste, il numero può coincidere con quello dei candidati della lista scelta.

4. Il delegato, che intende votare per una lista, ma non attribuire voti di preferenza, è tenuto a tracciare una X nel riquadro corrispondente alla lista prescelta ed astenersi da ulteriori segni.

5. L'espressione dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva del delegato.

6. Ciascun delegato ripone la propria scheda nell'urna alla presenza del coordinatore dell'Ufficio per le Elezioni. Al termine della votazione, il coordinatore ha l'obbligo di sigillare l'urna, che rimane chiusa fino allo spoglio.

7. La scheda è nulla, quando il delegato: a) ha votato per più di una lista; b) ha espresso voti di preferenza per candidati di liste diverse; c) ha espresso più voti di preferenza di quelli ammessi dal presente articolo; d) ha tracciato segni che rendono indebitamente riconoscibile la scheda. La scheda è bianca se non vi sono segni.

**ART. 12 – Scheda unica.** 1. Le elezioni del Collegio nazionale dei Probiviri e dei membri elettivi del Comitato federale possono svolgersi, su proposta dell'Ufficio per le Elezioni, mediante una scheda unica. In tal caso, la scheda è divisa in due parti.

2. La nullità di una parte, accertata ai sensi degli artt. 10 e 11, non implica la nullità dell'altra parte, sempre che il delegato non abbia tracciato segni che rendono indebitamente riconoscibile la scheda. È bianca la parte in cui non vi sia alcun segno.

**ART. 13 – Assegnazione dei seggi elettivi del Comitato federale alle liste.** 1. L'assegnazione dei seggi elettivi del Comitato federale alle liste si effettua: a) calcolando la percentuale dei voti validi attribuiti a ciascuna lista; b) assegnando alla lista la percentuale di seggi corrispondente; c) assegnando, se possibile, i seggi frazionati in maniera proporzionale fra tutte le liste. I seggi vacanti

non verranno assegnati ed il numero di seggi al Comitato federale verrà conseguentemente ridotto al numero degli eletti.

**ART. 14 – Proclamazione degli eletti.** 1. Gli eletti sono pubblicamente proclamati al termine dello spoglio.

2. Sono proclamati eletti nel Collegio nazionale dei Probiviri i candidati, se eleggibili, che hanno riportato le cifre individuali più elevate, date dalla somma dei voti di preferenza ad essi attribuiti; a parità di cifre, prevale il candidato più anziano.

3. Sono proclamati eletti in Comitato federale, per i seggi cui la lista ha diritto, i candidati, se eleggibili, che hanno riportato le cifre individuali più elevate, date dalla somma dei voti di preferenza validi ad essi attribuiti; a parità di cifre prevale il candidato più giovane.

**ART. 15 – Emendamenti e votazione finale.** 1. Sono emendati e posti in votazione finale soltanto la mozione e l'eventuale documento programmatico legati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. L'Ufficio per le Mozioni ammette esclusivamente gli emendamenti che:

- gli sono presentati entro e non oltre le ore 21:30 di sabato 16 novembre;
- sono sottoscritti da almeno un ventesimo dei delegati.

3. L'Ufficio per le Mozioni, sentito il Praesidium, ha facoltà di rigettare gli emendamenti che non abbiano altro scopo che quello palese di ostruire i lavori del Congresso; sono tali gli emendamenti che, per la loro natura o il loro numero, riproducano il testo di una mozione o di un eventuale documento programmatico legati ad altra lista o impediscano il corretto svolgimento della fase di emendazione e approvazione della mozione.

**ART. 16 – Comitato federale straordinario.** 1. Alla chiusura del Congresso, è convocato d'ufficio il nuovo Comitato federale per l'elezione del Presidente nazionale, del Segretario generale, del Tesoriere nazionale e, sempre che il Comitato federale non deliberi diversamente, anche degli altri membri della Direzione nazionale.

2. Nelle operazioni di voto, il Comitato federale si avvale in via straordinaria degli uffici congressuali di cui all'art. 4. Il Praesidium, sentito il Comitato federale, stabilisce le modalità di elezione.

---

ALLEGATO A  
(Assegnazione dei delegati alle sezioni)

SEZIONE	ISCRITTI	DELEGATI	VOTI ALLE ELEZIONI
Alessandria	4	1	4
Aosta	20	2	20
Avellino	21,5	3	22
Bologna	15	2	15
Brescia	13	2	13
Castelfranco Veneto	7	1	7
Catania	4,5	1	5
Erba	2	1	2
Faenza	5,5	1	6
Ferrara	8,5	1	9
Firenze	56,5	6	57
Forlì	16	2	16
Frosinone	12,5	2	13
Gaeta	16	2	16
Genova	36	4	36
Gorizia	39,5	4	40
Isernia	11,5	2	12
La Spezia	11	2	11
Latina	3	1	3
Lucca	14	2	14
Milano	89,5	9	90
Modena	12	2	12
Napoli	16	2	16
Novara	15	2	15
Padova	4,5	1	5
Parma	3	1	3
Pavia	52	6	52
Perugia	10,5	2	11
Pescara	5,5	1	6
Pisa	35,5	4	36
Pordenone	8	1	8

---

SEZIONE	ISCRITTI	DELEGATI	VOTI ALLE ELEZIONI
Prato	21	3	21
Roma	83,5	9	84
Sondrio	11	2	11
Termoli	10,5	2	11
Torino	55	6	55
Trento	6,5	1	7
Varese	11,5	2	12
Venezia	12	2	12
Verona	49	5	49
Vibo Valentia	24	3	24
Vicenza	14	2	14
Viterbo	10	1	10
TOTALE		111	885